



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Tecnico Commerciale Statale

VINCENZO ARANGIO RUIZ

Viale Africa, 109 – 00144 Roma – Distretto XX – C.F. 80218570580 – tel. 06 121124080 fax 065926837

<http://www.arangioruiz.edu.it> ✉ rmtd030005@istruzione.it ✉ rmtd030005@pec.istruzione.it

All'attenzione del personale docente ed ATA

E per conoscenza

**A studentesse e studenti e rispettive
famiglie e genitori**

All' ALBO ON LINE - Pubblicità Legale

Agli atti della scuola

**Oggetto: Direttiva sulla vigilanza di studentesse e studenti –
responsabilità e obblighi del personale DOCENTE e ATA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che, tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

AD INTEGRAZIONE della circolare N. 18, prot. N. 7264 del 13/09/2025, destinata al personale, dal titolo "Informativa sanzioni disciplinari";

AD INTEGRAZIONE della circolare N. 19, prot. N. 7265 del 13/09/2025, destinata al personale, dal titolo "Vigilanza e sicurezza";

EMANA

la seguente **DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/26 E SULLE RELATIVE MISURE ORGANIZZATIVE**, come di seguito articolate.

Art. 1 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.C., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 C.C. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il

fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001,n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba per esigenze impellenti e improcrastinabili assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.).

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono mantenere un comportamento corretto e restare in aula.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Art. 2 - Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula e al termine delle lezioni durante il tragitto aula - uscita dall'edificio

Al fine di regolamentare l'ingresso di studentesse e studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

E' vietato ai genitori degli alunni accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente autorizzati.

Per assicurare la vigilanza, soprattutto durante l'uscita e la discesa dalle scale, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, quindi a precederli nei corridoi e lungo le scale, avendo cura che siano rispettate le norme di comportamento ed evitate situazioni di affollamento.

Durante l'orario scolastico, gli alunni minorenni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da

uno dei genitori/esercenti responsabilità genitoriali o persona preliminarmente delegata.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Si precisa, inoltre, che è fatto divieto di entrare e/o uscire dalle Porte di Emergenza e di utilizzare le scale di emergenza, se non nei casi previsti dal piano di evacuazione e per ragioni di sicurezza. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti e in relazione al funzionamento previsto per le classi. L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, dove vengono accolti dagli insegnanti in servizio per quell'ora.

Non è consentito il transito, in entrata o uscita dal cancello carrabile, a nessun tipo di veicolo durante l'apertura sia per l'entrata che per l'uscita degli studenti.

Art. 3 - Collaboratori scolastici

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A); in particolare, spettano ai Collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" rispetto agli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I collaboratori scolastici eserciteranno un'attenta vigilanza affinché gli alunni utilizzino in modo adeguato i servizi igienici e uno per classe, qualora ciò non avvenisse si provvederà a contingentare l'utilizzo dei servizi igienici.

Art. 4 - Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, possibilmente recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi, se non espressamente chiamati dagli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e comunicarlo tempestivamente ai collaboratori del dirigente scolastico che provvederanno alla soluzione della criticità.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del dirigente scolastico.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine. **Ogni docente è tenuto ad intervenire nei riguardi di tutti gli studenti, anche di quelli non delle classi a lui assegnate, quando la mancata osservanza delle regole scolastiche lo richieda.**

Art. 5 - Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La ricreazione, della durata di dieci minuti, sarà effettuata in classe o nel cortile, il docente dell'ora, nel caso in cui tutta la classe intenda spostarsi nel cortile li accompagnerà ed effettuerà la relativa vigilanza. Nel caso in cui parte della classe intenda restare in classe, vigilerà sul gruppo classe restato.

La vigilanza degli studenti in cortile verrà svolta dai docenti a disposizione nell'ora data non impegnati in sostituzioni, dai docenti di potenziamento non impegnati in sostituzioni e dal personale collaboratore scolastico individuato volta per volta con le opportune turnazioni giornaliere/settimanali.

In caso di allontanamento per impellenti necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale assumerà la responsabilità della vigilanza.

Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Durante la ricreazione, quindi, gli studenti potranno trovarsi alternativamente nella propria classe/corridoio, in cortile, o nel bagno, non sarà consentito accedere in altre classi e in altri piani.

Qualora l'intero gruppo-classe si trovi in cortile, coloro incaricati della sorveglianza avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da impedire il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, **la vigilanza deve essere attiva, ovvero:**

- **la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione ovvero i docenti devono distribuirsi tra gli studenti;**
- **devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.**

E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo-classe. I cancelli saranno sorvegliati dal personale non docente.

Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e le lezioni devono riprendere tempestivamente. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni.

Art. 6 - Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori i docenti accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza affinché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

Art. 7 - Uscita temporanea degli alunni dalla classe

I docenti consentono l'uscita dalla classe degli studenti durante la lezione solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Durante tale uscita, il docente dovrà accertarsi che l'attività svolta dall'alunno uscito dall'aula sia tale da non comportare alcun pericolo per sé e per gli altri, avvalendosi del supporto dei collaboratori scolastici.

In considerazione del fatto che ciò comporterebbe mancata vigilanza, è assolutamente vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari, in caso di necessità si provvederà a chiedere l'intervento in classe dei collaboratori del dirigente scolastico.

Allo stesso modo, non è consentito fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

Art. 8 - Vigilanza degli studenti con bisogni educativi speciali

In funzione delle specificità degli studenti con bisogni educativi speciali, si richiede una vigilanza rafforzata a carico del docente di sostegno, dell'assistente OEPAC e del docente di classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

I docenti di sostegno svolgeranno la vigilanza negli spazi/ambienti dove sono presenti gli studenti presi in carico, spostandosi in caso di necessità per seguire il discente.

Art. 9 - Entrate posticipate

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato sono ammessi alla frequenza delle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato, e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente/coordinatore è tenuto ad informare il Dirigente. Quando le entrate posticipate superano il limite

fissato devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale.

L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul Registro di classe.

Art. 10 - Uscite anticipate

Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata o richiesta per iscritto dal genitore al Dirigente, che provvederà a firmare l'apposita autorizzazione. Tale autorizzazione può essere concessa dal delegato del Dirigente.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato ad annotare l'uscita anticipata nel Registro di classe, previa esibizione dell'autorizzazione. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico.

Ogni uscita anticipata che superi il limite di quelle fissate, deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

Art. 11 - Uso delle attrezzature

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili.

Art. 12 – Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/mobilità all'estero

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate/viaggi/mobilità all'estero dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M. 291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno o altro docente di classe. I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati.

Art. 13 – Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali. Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Art. 14 – Vigilanza durante le attività di laboratorio

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

Art. 15 – Disposizioni per il tutto il personale

Anche se la vigilanza su studentesse e studenti non è un compito specifico né del profilo dell' assistente amministrativo né dell'assistente tecnico, è il caso di sottolineare che gli obblighi di tutto il personale ricadono comunque sotto la disciplina generale delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori di cui agli artt. 2047, 2048 c.c. e art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 citati, ed anche sugli alunni maggiorenni in quanto, per responsabilità contrattuale, in capo alla scuola corrisponde una presa in carico dello studente per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

In virtù di ciò, chiunque si trovi in presenza di studenti sfuggiti alla sorveglianza provvederà a redarguirli al rispetto del regolamento d'istituto e delle circolari e direttive in vigore e quindi a segnalare ai collaboratori del dirigente scolastico quanto avvenuto.

La presente Direttiva è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo On line.

Ulteriori Direttive, ove ritenute opportune, verranno tempestivamente diramate.

I collaboratori del Dirigente Scolastico e il Direttore S. G. A. per il personale ATA, dovranno vigilare affinché tutto il personale si attenga alla presente Direttiva segnalando al Dirigente scolastico eventuali inadempienze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Guglielmina Uliano

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93